

COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)

ARTIGIANE
PAGANI

065088 - 1 - 2018-12-03 - 0053878
Prot. Generale n: 0053878
Data: 03/12/2018 Ora: 12.57

Ord. n. 62 / 03/12/2018

PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'incuria e l'abbandono, da parte dei proprietari, di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio del Comune di Pagani possono creare problemi di decoro d'igiene, di salute pubblica, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché può incidere sulla sicurezza della viabilità;

CONSIDERATO che sul territorio comunale tale stato di incuria può comportare la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, con conseguente pericolo per i pedoni oltre che accumuli di materiali di varia natura;

CONSIDERATO, altresì, che la mancata manutenzione dei terreni e dei canali di scolo, laddove presenti, posti nei pressi della sede stradale possono produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua e fango, soprattutto in occasione di precipitazioni tale da invadere le suddette strade;

RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori, insetti, etc;

RILEVATO che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei luoghi di proprietà privata, spesso non recintati, fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

CONSIDERATO che tutti i suindicati fattori costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità ed alterano il decoro urbano;

VISTA la L. 241/1990

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari, di **mantenere costantemente puliti i terreni privati**, in zone urbane ed extraurbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese degli stessi, **dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**, pena sanzioni amministrative e intervento del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;

Si ordina altresì, ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreno, di canali di scolo, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Pagani, di provvedere, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade e regolazione delle siepi poste in prossimità delle stesse;

- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, di irrigazione, di raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale; smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da altre disposizioni di legge;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito delle spese sostenute dal Comune di Pagani per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno, altresì, rimborsare al Comune di Pagani tutte le spese che saranno sostenute da esso.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'**Albo Pretorio on line**, sul sito istituzionale del Comune di PAGANI nella home page all'indirizzo www.comune.pagani.sa.gov.it, per la massima diffusione della presente.
- che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione della predetta Ordinanza.
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Comando di Polizia Municipale poliziale@pec.comunepagani.it, ed al Settore Affari Generali - Albo Pretorio e Informatizzazione.

Il Tecnico
(ing. *B. Giordano*)

Il Responsabile del Settore Demografici, Tutela Ambientale, Cultura

(*Dot. Fortunato Rosolia*)



Il SINDACO

(*S. Bottone*)

S. Bottone